CAMERA DEI DEPUTATI N. 1411

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERRETI ALFONSO, DANTE, SALUTARI, GULLOTTI, CAIAZZA

Presentata l'8 luglio 1959

Proroga dei termini per i ricorsi e ricostituzione della Commissione centrale unica in materia di benefici ai combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate, mobilitati, operanti dell'ultimo conflitto mondiale furono concessi, previa discriminazione, i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.

In seguito, e precisamente con la legge in data 23 febbraio 1952, n. 93, articolo 4, i benefici vennero anche estesi a coloro che avendo prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana avevano riportato sanzioni disciplinari, previo ricorso, entro tre mesi dalla entrata in vigore della predetta legge, al Ministero della difesa.

Con legge 28 novembre 1957, n. 1143, i termini per i ricorsi vennero riaperti fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Ma poiché risulta che molti ex combattenti non sono venuti a conoscenza tempestivamente della proroga concessa, non essendone stata data larga diffusione dai Distretti militari, come pare sia stato fatto, invece, per gli appartenenti all'Arma aeronautica, giustizia vuole che siano riaperti i termini, anche ad evitare che vengano esclusi dai benefici valorosi ex combattenti della guerra 1915-1918.

Di qui la presente proposta di legge, che mira a sanare una sperequazione di trattamento tra ex combattenti e a pacificare ancora una volta gli animi a tanta distanza all'immane conflitto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, già prorogati con legge 28 novembre 1957, n. 1143,

vengono ulteriormente prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro detti termini, il Ministro per la difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua costituzione.